



COMUNE DI NISCEMI

(Provincia di Caltanissetta)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 015 ... del Reg.

data 15 Febbraio 2012

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione **DE.CO.** (Denominazione Comunale di Origine).

L'anno duemilaundici il giorno **quindici** del mese di **Febbraio** alle ore **20.20** e segg., nell'aula delle adunanze, consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **1^a** convocazione **urgente** di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1. CONTI Massimiliano Valentino		X	11. TRAINITO Francesco	X	
2. BENNICI Fabio	X		12. LEONE Salvatrice	X	
3. PISCOPO Gaetano	X		13. GAGLIANO Giuseppe		X
4. ALLIA Stefano	X		14. DI BENNARDO Massimo		X
5. MELI Rosario Giuseppe	X		15. ALESCI Massimo Francesco	X	
6. MANTELLO Antonio		X	16. FICICCHIA Massimiliano	X	
7. LICATA Luigi	X		17. DI PIETRO Gianfranco	X	
8. GIUGNO Giuseppe Vincenzo	X		18. RUMMOLINO Tano	X	
9. GIUGNO Carmelo	X		19. LUPO Salvatore	X	
10. SCARDINO Giuseppe		X	20. CIPOLLA Gaetano	X	
TOTALE				15	5

Partecipa il Segretario Generale Avv. Maurizio Salvatore Toscano	X
Partecipa il Vice Segretario Dott. Franco Mangeri	

Il Presidente **Dott. Massimo Francesco Alesci**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi riportati nel verbale allegato sub "A";

Con voti: Favorevoli 10 (Conti, Piscopo, Allia, Meli, Giugno Giuseppe, Giugno Carmelo, Leone, Ficicchia, Rummolino, Cipolla), Contrari n. 4 (Licata, Trainito, Di Pietro, Lupo); Astenuto n.1 (Alesci); Assenti n. 5 (Bennici, Mantello, Scardino, Gagliamo, Di Bennardo)

Delibera

Di approvare il 1° emendamento come di seguito descritto: aggiungere all'art. 7 comma 2 "numero 2 consiglieri comunali con il rispetto delle minoranze su indicazione del Presidente del Consiglio".

Con voti: Favorevoli n. 15; Assenti n. 5 (Bennici, Mantello, Scardino, Gagliamo, Di Bennardo)

Delibera

Di approvare il 2° emendamento di inserire una ulteriore dizione al logo "Collina del Principe".

Con voti: Favorevoli n. 15; Assenti n. 5 (Bennici, Mantello, Scardino, Gagliamo, Di Bennardo)

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione infrariportata ed il regolamento allegato, così come emendato dal Consiglio Comunale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione DE.CO. (Denominazione Comunale di Origine).

Proponente: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO

PREMESSO

- **CHE** il Comune di Niscemi intende consolidare e rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di valorizzazione e tutela delle eccellenze imprenditoriali del territorio, nella convinzione che ciò, oltre a contribuire al sostegno e al rilancio economico dei comparti produttivi interessati, costituisce anche un efficace strumento di promozione dell'immagine della Città, da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale, con ricadute positive sull'intera comunità.
- **CHE** in tale ottica, e pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela, a carattere strutturale, e quindi non meramente occasionali od episodiche, anche nel settore delle attività agro-alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico.
- **RICHIAMATO** l'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, il quale dispone che *"il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*, mentre il successivo art. 13, primo comma, aggiunge che *"spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*;
- **RICHIAMATO** il comma 3. dell'art. 1 del vigente Statuto Comunale, che così recita: *Nella cura degli interessi della Comunità, gli Organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali ed economici che ne rappresentano il patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché il Comune conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i livelli più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.*
- **CONSIDERATO:**
 - Che secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al principio di sussidiarietà, il Comune è sicuramente legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell'agricoltura e dell'artigianato, purché non invadano la sfera di competenza di altri Enti;
 - Che sulla scorta di tali considerazioni e tali presupposti, l'Amministrazione comunale ha deciso, quindi, di istituire anche a Niscemi, così come già attuato da altri Comuni, la Denominazione Comunale di Origine "De.C.O." per i prodotti tipici e tradizionali del territorio;
 - Che si tratta di un innovativo strumento, finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari, che sono legati indissolubilmente alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale in cui hanno origine, costituendo, quindi, un motivo di sicuro interesse e una

fonte importante di attrattiva per il turismo enogastronomico e di qualità, che è in continua crescita;

Che attraverso la De.C.O. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio (e, tra queste, le risorse economiche indirizzate verso un modello di sviluppo sostenibile) e a salvaguardare le peculiarità produttive locali, nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato, in considerazione della rilevanza pubblica dei relativi interessi.

Che la De.C.O. si pone anche l'obiettivo di dare visibilità all'opera di tutti quei piccoli produttori presenti nel territorio comunale e ai loro prodotti, spesso veramente unici e straordinari, che, a motivo della limitata estensione geografica dell'area di produzione, non sono sufficientemente conosciuti dal grande pubblico.

Che inoltre, costituisce anche una forma di garanzia per il consumatore, in quanto vale ad attestare l'origine, la genuinità, la composizione e le modalità di preparazione dei prodotti, che vengono codificate da specifici disciplinari di produzione, stabiliti dal Comune, nel rigoroso rispetto degli usi, delle consuetudini e delle tradizioni locali.

Visto il regolamento per la "Valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali : istituzione della De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine", che si compone di n.16 articoli e che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. **DI ISTITUIRE** la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di Niscemi, al fine di censire e valorizzare le attività agro-alimentari tradizionali del territorio, anche come strumento di promozione dell'immagine della Città.
2. **DI APPROVARE** il regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali e per l'attribuzione della De.CO., nel testo figurante quale allegato A), approvare il Logo di identificazione di prodotto comunale quale allegato B) e gli schemi di domanda, quali allegati (C e D) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che sulla presente delibera non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in assenza di impegno di spesa o diminuzione di entrata;
4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI NISCEMI

Provincia di Caltanissetta

RIPARTIZIONE SVILUPPO ECONOMICO, SPORT E TURISMO

Regolamento Comunale per “La valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali: istituzione della De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine”

INDICE

- Art.1 Finalità e ambito di applicazione**
- Art.2 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni**
- Art.3 Istituzione del Registro De.C.O.**
- Art.4 Logo De.C.O.**
- Art.5 Requisiti per l’attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali**
- Art.6 Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
Procedura per l’attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali**
- Art.7 Commissione comunale per la De.C.O.**
- Art.8 Utilizzo del marchio De.C.O. e del relativo logo**
- Art.9 Controlli e sanzioni**
- Art.10 La struttura organizzativa**
- Art.11 Le iniziative comunali**
- Art.12 Le tutele e le garanzie**
- Art.13 Le attività di coordinamento**
- Art.14 Promozione di domande di registrazione ufficiale**
- Art.15 Riferimento alle normative statali e regionali**
- Art.16 Norme finali**

Art.1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Niscemi.

1. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 1 comma 3 del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Niscemi, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
- b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 10 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
- d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e delle attività agro-alimentari ed artistico-artigianali e che non abbiano alcun fine di lucro;
- e) di svolgere un ruolo fondamentale nei processi di marketing territoriale e nel contempo rilanciare sui mercati commerciali, l'immagine del prodotto;
- f) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione, che sarà predisposto ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art.2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 10, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De.C.O.;
 - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - di altri prodotti tipici locali;
 - di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 4 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art.3

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 10 un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Niscemi che ottengono la De.C.O..
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti tradizionali della cucina Niscemese;
 - bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail;
 - **Settori artigianali che rispecchiano le nostre tradizioni e costumi.**
5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti nell'ambito del Comune di Niscemi.
7. Su proposta della commissione di cui all'art. 7, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
9. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
10. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art.4

Logo De.C.O.

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art.3 e le iniziative di cui all'art. 2, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.

Art.5

Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Niscemi ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art.6

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Niscemi);
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma **entro sessanta giorni** dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art.7.
4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
6. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.C.O. di cui allegato C).
8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
10. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
11. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art.7

Commissione comunale per la De.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco. Nella Commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, gli operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori.
2. **La Commissione è composta da almeno cinque membri tecnici o esperti, nominati dal Sindaco, dei quali uno assume le funzioni di Presidente oltre numero 2 consiglieri comunali con il rispetto delle minoranze su indicazione del Presidente del Consiglio.**
3. A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agro-alimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art.8

Utilizzo del marchio De.C.O. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 3, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).
4. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.
6. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
7. Il Comune di Niscemi, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.
9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 3, se ed in quanto applicabili.

Art.9

Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Niscemi a termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione Comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 7 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f) frode alimentare.
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 7, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O.
6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato il contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art.10

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi vigenti.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art.11

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari ed artistico-artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art.12

Le tutele e le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art.13

Le attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo – Giunta Comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agroalimentari ed artistico-artigianali.

Art.14

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni e singoli soggetti interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, s'impegna a promuovere la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di cinque anni.

Art.15

Riferimento alle normative statali e regionali

Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art.16

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

Allegato **(B)**: LOGO De.C.O.

Allegato (C) (fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi
dalle imprese produttrici)

Al Sig. SINDACO

del Comune di Niscemi

93015 NISCEMI (CL)

OGGETTO: segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____

nella qualità di _____

segnala

ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Firma

Data _____

Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 7 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

Al Sig. SINDACO

del Comune di Niscemi

93015 NISCEMI (CL)

OGGETTO: richiesta De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____

nella qualità di titolare/leg.rappr. della Ditta _____

avente la qualifica di ☐ imprenditore agricolo ☐ artigiano ☐ commerciante al dettaglio

☐ esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande ☐ altro _____

con sede in _____ Via _____ P.Iva _____

premessi:

- che la propria ditta produce il prodotto _____

- che il suddetto prodotto ☐ è già iscritto nel registro comunale De.C.O., oppure

☐ per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Niscemi, è meritevole di ottenere la

Denominazione Comunale di Origine;

CHIEDE

☐ di essere iscritto nel registro comunale De.C.O. per il suddetto prodotto, oppure

☐ l'iscrizione nel registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.

Allega i seguenti documenti:

☐ scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.);

☐ altro _____ *

data _____

Firma

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art.7 del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)